



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR.7 DEL 17 FEBBRAIO 2025





ZUCCHETTI

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
Entro fine mese la campagna RED col PNRR	3
Call center: indennità per il 2025	4
Legittime le telecamere esterne all'azienda	4
Sì del Senato al Decreto Milleproroghe 2025	5
Badanti: la guida sugli scatti di anzianità	6
Indennità Inail per inabilità temporanea assoluta: aggiornati gli applicativi	7
CU 2025: nuova modifica alle istruzioni del punto 726 sul Bonus Natale	8
Pescatori autonomi: fissate le retribuzioni convenzionali per i contributi 2025	8
CIGO/FIS: in arrivo le comunicazioni dell'INPS	9
In G.U. le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero 2025	10
Fringe benefit 2024: la comunicazione per i conguagli di fine anno dei cessati	10
Credito d'imposta al 100% per gli investimenti nelle Zls	11
Soppressione del posti di lavoro e gmo	12
Al via le domande di anticipo pensionistico 2025	13
APPROFONDIMENTI	15
Impatriati: residenza all'estero raddoppiata anche per gli autonomi	15
ExtraUE: ripartizione provinciale delle quote d'ingresso 2025	16
Settore moda: le istruzioni per i nuovi destinatari degli ammortizzatori in deroga	18
Giornalisti: minimali, massimali e contribuzione volontaria 2025	19
Pensioni Inpgi dal 2025	22
Per la Consulta legittima la perequazione 2023/2024	23





NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Entro fine mese la campagna RED col PNRR

E' stato rilasciato del servizio web realizzato per rendere visibili in modo chiaro al pensionato all'interno del servizio dell'Inps "MyINPS" o per il tramite degli Istituti di patronato, i dati reddituali rilevanti per la determinazione del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito.

Lo comunica l'Inps col messaggio dell'11 febbraio 2025 n. 525 mentre nel frattempo gli interessati sono tenuti a avviare la campagna Red 2024 per la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2023, la cui scadenza finale è stata fissata già da tempo al 28 febbraio 2025. L'Inps ha già da tempo ha reso disponibile ai pensionati interessati il nuovo servizio online

"RED Precompilato" in sostituzione del "RED Semplificato". Col precedente messaggio dell'Inps 3301/2024 del 4 ottobre scorso è stato data l'informazione dell'avvio di tale campagna reddituale che ora potrà essere affiancata dal nuovo servizio denominato "Consulente RED", come indicato in premessa.

I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno infatti l'obbligo di dichiarare annualmente all'INPS i propri redditi rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito erogate dall'Istituto previdenziale e, qualora previsto dalla normativa, anche quelli del coniuge e dei componenti del nucleo se rilevanti per tali prestazioni. Ricordiamo che i pensionati obbligati a comunicare i dati reddituali sono:

- i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;
- i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni (es. redditi da lavoro dipendente estero, interessi bancari e postali ecc.);
- i pensionati esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della
 dichiarazione dei redditi, in possesso di redditi ulteriori rispetto alla pensione; i
 titolari di redditi dichiarati fiscalmente ma in modo parziale come redditi da cococo
 e lavoro occasionale in determinati casi. Col servizio di precompilazione, previo
 consenso dell'interessato, è possibile l'inserimento automatico dei dati reddituali
 già conosciuti dall'Inps, che possono essere confermati, integrati e rettificati
 dall'interessato titolare di prestazioni collegate al reddito. Il servizio online è
 supportato da una finestra di conversazione con un Assistente Virtuale (chatbot) in





grado di chiarire le modalità di compilazione e i criteri di valorizzazione delle informazioni reddituali, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Rispetto al nuovo servizio implementato dalle risorse del PNRR, è ora possibile consultare i dati reddituali rilevanti relativi alla elaborazione massiva centrale della precedente Campagna RED 2023 (anno reddito 2022) effettuata nello scorso mese di novembre, così anche per poter, nel caso, procedere alla nuova campagna RED in scadenza a fine mese.

Call center: indennità per il 2025

È stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 45 del 16 gennaio 2025 che prevede l'attuazione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore call center.

Allo scopo, si ricorda che l'art. 1, c. 195, della L. 207/2024, n. 207, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", ha previsto il rifinanziamento dell'indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di call center, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il decreto interministeriale, la procedura, le istruzioni e gli allegati per l'inoltro delle istanze sono disponibili alla pagina web specifica "Indennità per i lavoratori del settore dei call center".

Legittime le telecamere esterne all'azienda

E' legittimo l'utilizzo delle videoregistrazioni finalizzate alla tutela del patrimonio aziendale, come consentito dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, se collocate e installate nel piazzale esterno dell'azienda, cioè in un'area aperta al transito di soggetti esterni, e non in locali interni riservati ai dipendenti (Cass. 6 febbraio 2025 n. 3045). La recente sentenza della Cassazione si articola tra il richiamo alle regole generali sui controlli a distanza, affrontando anche il caso specifico rispetto al quale si pone un problema di legittimità di controlli a distanza di tipo difensivo mediante l'uso della videosorveglianza. Nel caso specifico l'uso delle telecamere era destinato alla sicurezza e alla protezione del patrimonio aziendale per il quale lo statuto dei lavoratori prescrive, per la sua legittimità, o l'accordo sindacale aziendale oppure l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, quando si tratti di controlli precauzionali di tipo generale. Trattandosi di utilizzo di videoriprese esterne, il lavoratore non era specificamente controllato, ma semplicemente





investito dal raggio d'azione delle telecamere mentre svolgeva operazioni di carico all'esterno. I giudici confermano quindi il rispetto della privacy dei lavoratori e la proporzionalità del mezzo, dal momento che le riprese erano effettuate in aree visibili e accessibili al pubblico, senza ingerenze nella sfera privata del lavoratore. La sentenza della Cassazione ammette poi la validità di prova delle registrazioni effettuate nell'ambito di un giudizio, perché lo Statuto dei Lavoratori non vieta i controlli difensivi quando questi sono rivolti alla tutela del patrimonio aziendale. Purché, aggiungiamo, ricorrano una serie di condizioni stabilite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2019 quando si tratti di controlli difensivi preventivi basati su una serie di indizi e requisiti che fuoriescono dalle regole dello statuto dei lavoratori e che i giudici hanno così individuato:

- l'area oggetto di ripresa deve essere alquanto circoscritta;
- le videocamere devono essere in funzione per un periodo temporale limitato,non è possibile ricorrere a mezzi alternativi;
- le immagini sono state utilizzate soltanto a fini di prova dei reati commessi;
- ci sono fondati e ragionevoli sospetti di reati commessi dai lavoratori.

Sì del Senato al Decreto Milleproroghe 2025

Il Senato della Repubblica ha rinnovato la fiducia al Disegno di Legge di conversione del DL 202/2024 (c.d. Decreto Milleproroghe 2025 che adesso passa alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva) che tra le varie disposizioni prevede la possibilità di rinnovare fino al 4 marzo 2026 (in precedenza il termine era fissato al 31 dicembre 2024) i permessi di soggiorno, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, per il perdurare del conflitto bellico e il connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina.

Resta fermo che i permessi di soggiorno, rilasciati ai titolari della protezione temporanea provenienti dall'Ucraina, perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, qualora il Consiglio dell'Unione europea assuma la decisione della cessazione della protezione temporanea.

Si prevede anche che in caso di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a titolare della protezione temporanea proveniente dall'Ucraina, il titolo di soggiorno possa essere convertito per lavoro, per l'attività effettivamente svolta. E' necessario il versamento del contributo richiesto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno (il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro).





Viene prorogato di 12 mesi il termine, previsto dall'art. 19, c. 1 del Dlgs 81/2015, entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e in ogni caso non superiore a 24 mesi. SI tratta della causale costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro il 31 dicembre 2024. La norma proroga tale termine al 31 dicembre 2025. Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga. Viene, quindi, riconosciuto alle parti sociali più tempo per negoziare soluzioni adeguate per i diversi settori dell'economia.

E' confermata l'abrogazione dell'art. 17, commi 4-bis e 4-quinquies del DI 5/2012 (L. 35/2012), prorogata più volte, che avrebbe dovuto consentire (se fosse entrata in vigore) ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, eliminando ogni riferimento all'applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Badanti: la guida sugli scatti di anzianità

Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha pubblicato una guida che riepiloga la disciplina relativa agli scatti di anzianità a cui hanno diritto anche le badanti, così come tutti i lavoratori domestici.

A stabilirlo è il Ccnl di settore, con particolare riferimento all'articolo n. 37.

Prima di tutto la Guida ricorda che gli scatti di anzianità sono aumenti salariali automatici riconosciuti alla badante (o a qualsiasi lavoratore domestico) per ogni biennio di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro.

Questo meccanismo premia l'esperienza accumulata dalla lavoratrice, garantendo un incremento retributivo proporzionale agli anni di collaborazione.

Come riportato nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, per ogni biennio di servizio, al lavoratore spetta un incremento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.

Il totale degli scatti è pari a 7, maturati presso lo stesso datore di lavoro, a decorrere dalla data di assunzione.

Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.





Per calcolare correttamente gli scatti di anzianità della badante, occorrerà prima di tutto verificare la data di inizio del rapporto di lavoro: il biennio deve essere calcolato a partire dalla data di assunzione della badante.

Successivamente si dovrà determinare la retribuzione minima contrattuale. L'aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale si applica in base all'anno di maturazione dello scatto.

Si deve poi verificare la maturazione di nuovi scatti: ogni due anni, va controllato se si è maturato un nuovo scatto, fino al massimo di 7 scatti complessivi.

Importante inoltre è sapere che gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti dall'eventuale superminimo riconosciuto al lavoratore ma si aggiungono alla retribuzione che questo percepisce.

Infine, gli scatti di anzianità, quando maturati, devono essere chiaramente riportati nella busta paga mensile della badante come voce separata rispetto alla retribuzione base. Questo accorgimento garantisce trasparenza e facilita la gestione amministrativa del rapporto di lavoro.

Per il datore di lavoro il rispetto di queste regole rappresenta non solo un obbligo ma, soprattutto, evita eventuali controversie.

Indennità Inail per inabilità temporanea assoluta: aggiornati gli applicativi

L'Inail ha reso noto di aver aggiornato gli applicativi delle denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, dei servizi dispositivi "Dati retributivi per il calcolo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)" e "Dati retributivi per il calcolo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)".

In particolare, a decorrere dal 6 febbraio 2025 il rimborso dell'indennità per inabilità temporanea assoluta anticipata dal datore di lavoro con le modalità previste dall'articolo 70 d.P.R. 1124/1965 può essere effettuato esclusivamente con accredito su conto corrente bancario o postale o altro strumento elettronico di pagamento dotato di codice Iban.

Sono, quindi, stati aggiornati gli applicativi delle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi e dei servizi dispositivi "Dati retributivi per il calcolo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)"





e "Dati retributivi per il calcolo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)".

I manuali utente e la documentazione tecnica aggiornata degli applicativi sono disponibili nella sezione "Prestazioni", raggiungibile dal seguente percorso Home > Atti e documenti > Assicurazione.

CU 2025: nuova modifica alle istruzioni del punto 726 sul Bonus Natale

L'Agenzia delle entrate, in data 13 febbraio 2025, ha pubblicato un nuovo aggiornamento delle istruzioni della certificazione unica 2025.

Vengono specificati nuovi criteri per compilazione del punto 726 "Giorni lavoro dipendente" della sezione "Indennità tredicesima mensilità" (cd Bonus Natale). Nel dettaglio, si tratta del punto in cui si deve indicare il numero di giorni di lavoro dipendente per i quali il percipiente ha avuto diritto, nel periodo d'imposta 2024, alla detrazione di cui all'art. 13 comma 1 del Tuir. Tale dato è quello sulla base del quale è stato calcolato l'importo del bonus da riconoscere. Infatti, ai fini della determinazione del quantum spettante, il sostituto doveva dividere l'importo di 100 euro in 365mi e moltiplicarlo per i già menzionati giorni detrazione.

Le istruzioni precisano che nel caso in cui nel punto 726 siano considerati anche giorni relativi a precedenti rapporti di lavoro, si deve riportare nelle annotazioni (cod. CI) la data di inizio e la data di fine rapporto per ciascun rapporto di lavoro.

La novità derivante dall'ultimo aggiornamento riguarda l'ipotesi in cui il numero dei giorni riportato al punto 726 sia coincidente con il numero dei giorni presente nel punto 6 ("Numero giorni per i quali spettano le detrazioni" – "Lavoro dipendente"). In questo caso, come ora precisato, si deve compilare esclusivamente l'annotazione (cod. Al), avente il significato: Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).

Pescatori autonomi: fissate le retribuzioni convenzionali per i contributi 2025

L'INPS, con la circolare n. 41 del 12 febbraio 2025, ha determinato per il 2025 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori autonomi soggetti alla L. 250/1958 su cui devono essere calcolati i contributi.





Come si ricorderà, i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non sono associati in cooperativa, sono soggetti alla Legge 250/1958, e sono tenuti a versare all'INPS un contributo mensile, soggetto a adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L'Istat ha comunicato che la variazione dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, è stata pari allo 0,8% (periodo gennaio – dicembre 2023 e gennaio – dicembre 2024).

Pertanto, l'INPS, in osservanza della disposizione di legge, ha adeguato la retribuzione convenzionale su cui calcolare i contributi per il 2025.

In particolare, la misura giornaliera è pari a \leq 31,85, mentre la misura mensile (25gg) è pari a \leq 796,00. Invece, anche per l'anno 2025, nei confronti dei pescatori, l'aliquota contributiva dovuta al FPLD resta ferma nella misura del 14,90%. Invece, il contributo mensile è pari a \leq 118,60.

La circolare ricorda inoltre che le imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire dello sgravio contributivo di cui all'art. 6 del D.L. 457/1997 (L. 30/1998) spettante, da gennaio 2025, nella misura percentuale del 44,32%.

Conseguentemente, nell'anno 2025, il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a € 66,04.

Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L'INPS provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l'anno 2025.

CIGO/FIS: in arrivo le comunicazioni dell'INPS

L'INPS, con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che sono in fase di invio le comunicazioni alle aziende in possesso dei requisiti per la riduzione, a partire dal Primo gennaio 2025, del contributo addizionale CIGO e del contributo ordinario FIS, in base a quanto illustrato dalla circolare n. 5/2025 dell'istituto.

L'attribuzione automatica del codice sarà ripetuta ciclicamente per verificare il mantenimento delle condizioni per la fruizione della riduzione.





Le aziende interessate riceveranno la comunicazione direttamente sul loro cassetto bidirezionale.

In G.U. le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero 2025

Sulla G.U. n. 34/2025 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale (Lavoro – Economia) del 16 gennaio 2025 che fissa, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2025 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2025, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero.

I valori servono anche per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, c. 8-bis, del TUIR.

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

I valori convenzionali, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Il Decreto prevede anche che sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Fringe benefit 2024: la comunicazione per i conguagli di fine anno dei cessati

L'INPS, con il messaggio 11 febbraio 2025 n. 509, interviene per ricordare che i datori di lavoro che hanno erogato, nel periodo d'imposta 2024, fringe benefit e stock option al personale che è cessato dal servizio lo scorso anno, devono inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2025 i dati relativi ai citati beni e servizi di cui all'art. 51 del TUIR.

Tale invio consente all'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, di effettuare, per il predetto personale, i conguagli fiscali di fine anno entro il 28 febbraio p.v. e di trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria i flussi delle CU, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.





Infatti, se le somme e i valori a titolo di fringe benefit e di stock option vengono corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto alla pensione nel corso dell'anno d'imposta di percezione degli stessi, l'INPS è chiamato a svolgere le attività di sostituto d'imposta sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro.

Per i citati compensi vale il principio di cassa allargato, per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell'anno d'imposta precedente.

La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2025, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l'invio dei dati dovrà essere utilizzata l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" > "Accedi all'area tematica".

Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale ("Comunicazione Benefit Aziendali"), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni: acquisizione di una singola comunicazione; gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti; ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare; visualizzazione del manuale di istruzioni.

Credito d'imposta al 100% per gli investimenti nelle Zls

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 10 febbraio 2025, ha reso noto che è stata fissata al 100% la percentuale del credito d'imposta spettante per gli investimenti effettuati dall'8 maggio al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali da destinare a strutture produttive delle Zone logistiche semplificate (articolo 13 del Dl n. 60/2024).

In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del 30 agosto 2024 del ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, l'ammontare massimo del credito d'imposta





fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

L'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili.

Pertanto, con il provvedimento l'Agenzia delle entrate rende noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento (80.000.000 /876.806) dell'importo del credito richiesto.

Si ricorda che l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2025, ha istituito il codice tributo che andrà inserito in sede di compilazione del modello F24.

Con un precedente provvedimento del 12 dicembre 2024, l'Agenzia delle entrate aveva approvato il modello da utilizzare per la comunicazione e le relative istruzioni, definendone il contenuto e stabilendone le modalità di trasmissione, in linea con le indicazioni fornite dal richiamato decreto del 30 agosto 2024.

Le imprese interessate avevano tempo fino al 30 gennaio 2025 per inviare la comunicazione all'Agenzia, nella quale l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dovevano risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Si ricorda, infine, che gli investimenti fanno riferimento a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zls, istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge di bilancio 2018, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Dopo aver effettuato l'investimento, le imprese beneficiarie devono mantenere l'attività nella Zona logistica semplificata per almeno cinque anni, pena la decadenza dall'agevolazione.

Soppressione del posti di lavoro e gmo

Nel caso di soppressione del posto di lavoro e in particolare di una determinata funzione, rimane legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche in presenza di





una contestuale o di poco antecedente assunzione di un altro lavoratore con compiti analoghi.

Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza de 20 gennaio 2025 n. 1364 alla fine di un lungo procedimento giudiziario in cui due sente della suprema corte avevano provveduto a rinviare alla Corte di appello il giudizio e di merito.

Secondo la recente e ultima sentenza di legittimità, non si deve valutare la fungibilità delle mansioni occupate dall'uno e dall'altro avere riguardo alla sussistenza di un'eventuale professionalità omogenea tra i due.

Nel caso specifico di un licenziamento per gmo di un dirigente ha detto alle vendite al dettaglio in un'area del Sud America con un altro dirigente impegnato alle vendite in un'altra area geografica ma a distanza e tramite intermediari in loco, si tratta di professionalità non omogenee sia per capacità linguistiche differenti, che per conoscenza di usi e costumi del luogo.

In definitiva, pur essendo a un dato a sostituire il lavoratore licenziato, la nuova risorsa non può dirsi fungibile in quanto in possesso di un bagaglio professionale differente, perché non ci si deve limitare ad analizzare le mansioni concretamente svolte ma il grado e il livello di professionalità posseduta dai due lavoratori. Unitamente alla circostanza che il complesso delle mansioni svolte dal lavoratore licenziato erano state distribuite tra altri lavoratori oltre ad altri intermediari presenti in loco. Ciò evidentemente nell'ottica di ridurre i costi, senza che il giudice possa spengersi a verificare se ciò consenta di raggiungere l'obiettivo prefisso, trattandosi di una scelta economica discrezionale del datore di lavoro.

Ai fini dell'obbligo del repechage infine, è a carico del datore di lavoro l'onere di limitarsi alla dimostrazione dell'inesistenza di posizioni vacanti compatibili con le mansioni del lavoratore, senza obbligo di estendere la ricerca ad altre funzioni non strettamente collegate, né spingersi a dover creare posizioni nuove oppure adibire i lavoratori a mansioni diverse dalla professionalità di riferimento.

Al via le domande di anticipo pensionistico 2025

Sono stati rilasciati i processi gestionali che consentono la presentazione all'Inps della domanda di Ape sociale, della pensione opzione donna e di quota 103.Lo comunica l'Inps col messaggio del 10 febbraio 2025 n. 502.A seguito del posticipo di un ulteriore anno da parte dell'ultima legge di bilancio anche nel 2025 sarà possibile da parte dei diretti interessati, accedere a queste forme di pensionamento anticipato per le quali il





messaggio dell'Inps illustra il percorso da compilare in fase di presentazione della domanda, ricercando l'area "domanda di pensione" e, una volta compilati i dati personali, seguire i seguenti passaggi:

- 1) per l'opzione donna, occorre scegliere il Gruppo "Anzianità/Anticipata/Vecchiaia", il Prodotto "pensione di anzianità/anticipata" e il Tipo "Opzione donna legge di bilancio 2023/2024/2025";
- 2) per quota 103 occorre scegliere il Gruppo "Anzianità/Anticipata/Vecchiaia", il Prodotto "pensione di anzianità/anticipata" e il Tipo "Requisito anticipata flessibile LDB 2024/2025", oppure, per chi ha perfezionato i requisiti dal 1° gennaio 2024 in poi, il Tipo è "Requisito anticip. Fless. LDB 24/25 opz. contrib.", cioè col calcolo contributivo della pensione e non misto;
- 3) per l'Ape sociale occorre scegliere il Gruppo "Certificazione", il Prodotto "Verifica delle condizioni di accesso" e il Tipo "Apoe sociale", trattandosi di una domanda di verifica dei requisiti per accedere all'Ape sociale, autorizzata la quale, l'interessato può fare la domanda di accesso vera e propria.





APPROFONDIMENTI

Impatriati: residenza all'estero raddoppiata anche per gli autonomi

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 22 del 7 febbraio 2025, ha chiarito che, per il contribuente che al rientro in Italia intraprende un'attività professionale e rende le proprie prestazioni professionali anche nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero, il periodo minimo di permanenza all'estero è di sei periodi d'imposta (ovvero di sette periodi d'imposta qualora sia stato impiegato in Italia, prima del trasferimento, per lo stesso datore di lavoro).

Come noto, infatti, il nuovo regime agevolato ex art. 5 del D.Lgs. 209/2023 (in vigore dal 29 dicembre 2023) può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all'estero prima del predetto trasferimento oppure in favore di un soggetto «appartenente al suo stesso gruppo».

Nella predetta ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all'estero, la norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero.

La norma non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti; dunque, il periodo minimo di pregressa permanenza all'estero è aumentato a sei o sette anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente (lavoratore dipendente, assimilato o lavoratore autonomo) al rientro in Italia presti l'attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo) per il quale ha lavorato all'estero.

Ciò premesso, nel caso in esame, l'Istante che al rientro in Italia presterà l'attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all'estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare del nuovo regime agevolativo, a partire dal periodo d'imposta di rientro in Italia (se sussistono i presupposti ex art. 2, c. 2, del TUIR) e per i quattro successivi considerato che dichiara di essere stata residente all'estero per almeno 6 anni.





Più precisamente, l'istante, cittadina francese, ha dichiarato di:

- aver lavorato in Italia da gennaio 2015 a marzo 2018 e di essere stata residente all'estero dal 2018 al 2024 dove ha lavorato in qualità di Account Manager presso un'azienda di Zurigo dal 21 settembre 2020 al 27 giugno 2024;
- essersi trasferita con la famiglia (coniuge e figlio minore) il 15 agosto 2024 in Italia «dove ha chiesto, in data 23/08/2024, al Comune la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 2 del TUIR, (residenza valida ai fini reddituali)»;
- non essere mai stata iscritta all'AIRE.

Inoltre, la stessa ha precisato di aver concluso il contratto di lavoro dipendente e aver stipulato contestualmente, con la stessa azienda per cui lavorava a Zurigo, un contratto di consulenza iniziando un'attività di lavoro autonomo.

ExtraUE: ripartizione provinciale delle quote d'ingresso 2025

Il Ministero del lavoro, con la Nota n. 1054 del 12 febbraio 2025, facendo seguito alla circolare interministeriale prot. N. 9032/2024, avente ad oggetto i flussi d'ingresso previsti dal DPCM 27 settembre 2023 per il triennio 2023-2025, ha provveduto ad attribuire a livello provinciale le quote destinate ai cittadini stranieri per gli ingressi per lavoro subordinato.

In particolare, il riparto ministeriale riguarda le quote residue, relative agli ingressi per lavoro subordinato non assegnate, non assegnate al SILEN.

Si ricorda che restano fuori dalle quote d'ingresso, come previsto dal DL 145/2024: le richieste di conversione dei permessi da lavoro stagionale a lavoro subordinato (per coloro che hanno svolto attività stagionale per almeno 3 mesi) e le richieste di esercitare un lavoro subordinato o autonomo da parte di chi è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro.

Ma questa non è l'unica novità introdotta dal DI 145/2024. Il provvedimento ha previsto anche che le quote per lavoro stagionale siano ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva dei lavoratori le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel settore agricolo e nel settore turistico/alberghiero.





Inoltre, riguardo alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale relative al settore turisticoalberghiero, è stato previsto che sia possibile assegnare fino al 70% delle quote complessive a seguito del click day previsto per il 12 febbraio 2025 e il restante 30% a seguito del click day previsto per il 1° ottobre 2025.

Un'altra novità del DL n. 145/2024, infine, è quella di aver riservato alle lavoratrici una quota fino al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie. Analogamente, il DL n. 145/2024 ha destinato alle lavoratrici fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze fuori quota per il settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità e grandi anziani.

Tornando al riparto delle quote ancora disponibili, la Nota ministeriale ha riservato al lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici n. 42.835 ingressi (di cui: 17.129 alle lavoratrici di tutte le tipologie di ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 15.000 ai lavoratori di Paesi con i quali siano vigenti accordi o intese di cooperazione in materia migratoria, 5.006 a cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio di riferimento del DPCM di cui all'oggetto entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratori e 5.700 a lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria).

Delle 5.006 quote sopra citate, 1.542 sono riservate ai lavoratori di cittadinanza tunisina e 3.464 a quelli di cittadinanza indiana.

Sono poi state ripartite 38.462 quote destinate al lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero (di cui: 15.380 riservate alle lavoratrici di tutte le tipologie di quote per lavoro subordinato stagionale, 2.101 ai lavoratori di cittadinanza indiana, 841 per le richieste di nulla osta stagionale pluriennale, 13.736 alle istanze di lavoro stagionale, anche pluriennale, nel settore agricolo presentate dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro, 3.143 alle istanze di lavoro stagionale, anche pluriennale, nel settore turistico presentate dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro e 3.261 per le istanze di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero).

Invece, le 250 quote riservate agli apolidi e rifugiati, così come quelle che non vengono, per il momento, ancora ripartite territorialmente, saranno rese disponibili





immediatamente sulla base delle richieste pervenute dalle sedi degli Sportelli unici per l'immigrazione.

Infine, le quote ripartite che non verranno utilizzate, saranno assegnate sulla base delle effettive necessità riscontrate, trascorsi 90 giorni dai click day.

Settore moda: le istruzioni per i nuovi destinatari degli ammortizzatori in deroga

L'INPS, con la circolare n. 39 del 7 febbraio 2025, ha fornito indicazioni in merito alle novità introdotte dalla L. n. 199/2024 (di conversione del D.L. n. 160/2024), in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario.

Si ricorda che la disposizione richiamata ha esteso la platea dei destinatari della misura di sostegno al reddito prevista per il settore moda, nonché la durata complessiva del trattamento.

Destinatari

Quanto ai destinatari, la circolare ricorda che il trattamento in esame è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici settimane fino al 31/01/2025, ai dipendenti da datori di lavoro classificati dall'Istituto nei settori Industria o Artigianato, che abbiano una forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente e che siano operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario, della pelletteria e, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, alle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al D.L. 160/2024 e al settore dei lavori di meccanica generale con codice ATECO 25.62.00 (si veda l'allegato 1 alla circolare).

Tali soggetti devono aver già raggiunto, alla data di trasmissione della domanda, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli artt. 4 e 12 del D. Lgs. n. 148/2015 e dal Regolamento del FSBA.

L'integrazione è riconosciuta nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali e non è dovuto il contributo addizionale.

I periodi autorizzati ai sensi delle disposizioni in esame sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.





Presentazione delle domande

Le domande di accesso alla misura devono essere trasmesse all'Istituto entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

I datori di lavoro che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31/12/2024, possono fruire dell'intero periodo massimo di 12 settimane, non dovendo ripresentare la domanda.

I datori di lavoro appartenenti ai nuovi settori inclusi a cui è stato esteso il trattamento, possono accedere solo per sospensioni o riduzioni dell'attività a partire dal 28/12/2024 fino al 31/01/2025, presentando la domanda dal 07/02/2025 al 22/02/2024, utilizzando la causale "ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024".

Le modalità operative sono quelle già riportate dall'INPS nel paragrafo 2 della circolare n. 99/2024.

Resta fermo che il trattamento è anticipato dai datori di lavoro e successivamente recuperato in sede di conguaglio. In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, è possibile richiedere il pagamento diretto dell'INPS.

Ai fini della compilazione dell'Uniemens rimangono applicabile le istruzioni precedentemente fornite dalla circolare n. 99/2024 (paragrafo 6.1 e paragrafo 7). Pertanto, il codice evento da utilizzare è "ISU" e il codice per il conguaglio è "L907".

Giornalisti: minimali, massimali e contribuzione volontaria 2025

L'INPGI, con due recenti circolari, ha reso note le nuove aliquote contributive per l'anno 2025.

In particolare, con circolare n. 1 del 10 febbraio 2025, ha comunicato che l'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2025, è, al momento, confermata nella misura del 28,00%.

Anche l'aliquota contributiva dovuta dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche resta stabilita nella misura del 17,00%.





Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è dovuta nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, c. 18, della L. 335/1995. Tale massimale, per l'anno 2025, è fissato in 120.607,00 euro a seguito della variazione dei prezzi al consumo rilevata dall'Istat pari al 0,8% tra l'anno 2024 e il 2023.

L'accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all'art. 1, c. 3, della L. 233/1990. Tale minimale, per l'anno 2025, è determinato in 18.555,00 euro. Pertanto, nel caso in cui alla fine dell'anno, il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all'INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l'adeguamento al predetto importo.

Il predetto minimale di reddito, ai fini dell'attribuzione dell'anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale (ancorché senza partita IVA e/o mediante cessione del diritto d'autore).

Con circolare n. 2 del 10 febbraio 2025, l'INPGI ha reso noti anche i contributi minimi per l'anno 2024 per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata oltre ai contributi volontari.

Inoltre, la circolare affronta la liquidazione "una tantum" ex art. 28 del Regolamento e gli adempimenti contributivi per gli iscritti alla Gestione separata Inpgi che ricoprono cariche di amministratore locale.

Di seguito si illustrano le novità relative alla gestione separata INPGI.

Il contributo soggettivo a carico dei giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività "occasionale", come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d'autore) è confermato – per l'anno 2025 - nella misura del 12% del reddito netto. Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro, il contributo soggettivo è elevato al 14%.

Il contributo integrativo, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, è pari al 4% del reddito lordo.





Con riferimento ai contributi minimi, a seguito della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) accertata dall'ISTAT per l'anno 2025, contributi minimi ordinari dovuti per l'anno 2025 sono così determinati:

- Reddito minimo di riferimento, euro 2.508,75;
- Contributo Soggettivo (12%), euro 301,05;
- Contributo Integrativo (4%), euro 100,35;
- Contributo di maternità, euro 25,00;
- Totale contributo minimo 2025, euro 426,40.

La circolare ha anche determinato gli importi dei contributi minimi ridotti.

I suddetti contributi minimi dovranno essere versati entro il 31 luglio 2025.

Per quanto riguarda il massimale imponibile Gestione Separata, per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, c. 18, della L. 335/1995. Tale massimale, per l'anno 2025, è rideterminato in 120.607,00 euro. Si ricorda, invece, che il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull'intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.

I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività occasionale, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d'autore) sono tenuti ogni anno a presentare all'INPGI una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell'anno precedente, da inviare all'INPGI esclusivamente in via telematica. Pertanto, si ricorda che la predetta comunicazione reddituale (redditi anno 2024) dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2025.

Infine, riguardo alla contribuzione volontaria, per i giornalisti già titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa l'importo del contributo volontario è determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale, attualmente pari al 26%.

Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l'aliquota IVS al minimale di reddito pari a 8.555,00 euro. Di conseguenza, per l'anno 2025, per i parasubordinati (co.co.co.) gli importi minimi dovuti sono pari a 402,02 euro mensili.

Invece, per i liberi professionisti (con Partita IVA, ritenuta acconto e/o Cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata INPGI, il contributo volontario è pari all'importo del





contributo soggettivo ed integrativo versato nell'ultimo anno. Tuttavia, al fine di attribuire n. 12 mesi di anzianità assicurativa nell'anno è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 2.226,60 euro annui.

Pensioni Inpgi dal 2025

Le prestazioni pensionistiche liquidate dall'Inpgi nel 2025 sono state rivalutate con l'adeguamento Istat dello 0,80%.

L'Inpgi con la circolare del 10 febbraio n. 3 ha riepilogato i valori di riferimento in vigore per quest'anno adeguandoli all'incremento della pereguazione dello 0,80%Le ricadute previdenziali per tutti gli iscritti alla gestione separata Inpgi, giornalisti autonomi e cococo, riguardano innanzitutto il minimale di reddito richiesto per l'accredito dei contributi nella gestione separata al fine della copertura dell'intero anno, pari per il 2025 a 18.555 euro annui. Qualora il predetto minimale non fosse stato raggiunto applicando i rispettivi contributi per le due tipologie di rapporti, si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo effettivamente versato. Invece per le prestazioni liquidate agli iscritti il diritto alla pensione di vecchiaia, si consegue al compimento del 66° anno di età, a condizione che risultino versati e attribuiti in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva. Il diritto alla pensione può essere anticipato a 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione (240 contributi mensili) o, indipendentemente dall'età, al perfezionamento di 40 anni di contribuzione (480 contributi mensili), a condizione che l'ammontare della pensione risulti non inferiore ad una soglia pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (808,35 euro mensili nel 2025). La pensione anticipata, se pari o superiore al predetto importo soglia, viene erogata nella sua interezza, senza alcun limite massimo.

Contributi volontari – In caso di scoperture, il giornalista può ricorrere alla contribuzione volontaria e, a tale fine, per poter coprire un intero anno deve versare versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l'aliquota IVS al minimale di reddito pari per quest'anno a 18.555,00 euro. Di conseguenza, per l'anno 2025 i valori minimi del versamento sono:per i parasubordinati (co.co.co.) gli importi minimi dovuti sono pari a 402,02 euro mensili;per i giornalisti autonomi invece, il contributo volontario è pari all'importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell'ultimo anno. Tuttavia, al fine di attribuire n. 12 mesi di anzianità assicurativa nell'anno è necessario che la quota del contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 2.226,60 euro annui, oltre contributo integrativo.





Rimborso dei contributi: l'una tantum - Tutti gli iscritti all'Inpgi hanno diritto ad una prestazione "una tantum", di importo pari ai contributi utili al conseguimento del trattamento pensionistico, maggiorati degli interessi legali se:

- al compimento dell'età pensionabile (attualmente 66 anni) cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall'iscrizione all'Inpgi senza aver maturato il diritto a pensione autonoma presso tale gestione;
- i giornalisti sono deceduti senza maturato il requisito contributivo utile alla liquidazione della pensione, cosa che fa sorgere il diritto ai superstiti.

Sono esclusi dalla facoltà di richiesta della prestazione una-tantum:

- a) i giornalisti che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione all'Inpgi di contribuzioni versate in altre Gestioni previdenziali ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45;
- b) i giornalisti che abbiano maturato presso l'Inpgi una posizione tale da consentire l'ottenimento di una pensione di vecchiaia supplementare di importo annuo pari o superiore al 50% dell'assegno sociale (Assegno Sociale 2025 = 7.002,97 euro).

Per la Consulta legittima la perequazione 2023/2024

E' legittima la perequazione pensionistica per gli anni 2023 e 2024 con la quale è stata ridotta la rivalutazione delle pensioni medio alte al di sopra di 2.101 euro mensili.

Così si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 19 del 29 gennaio 2025 in relazione all'art. 1 comma 309 della legge 197/2022 che aveva fissato la regola di rivalutazione dei trattamenti pensionistici per il periodo 2023 e 2024.

Infatti, per l'anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stata riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS (cioè fino a 2.101,52 euro al mese) mentre per quelli superiori la rivalutazione è stata accordata, col sistema a fasce, in misura decrescente: 85% per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53% per quelli di importo compreso tra cinque e sei volte tale soglia; 47% per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37% per quelli rientranti nell'intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32% per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo, percentuali che per il 2024 sono rimaste inalterate salvo per l'ultima fascia ridotta portata dal 32% al 22%. In quest'ultimo anno la soglia fino alla quale la rivalutazione è stata accordata al 100% è stata di 2.271,76 euro.





Dopo avere ricostruito il quadro legislativo che si è alternato nel tempo per fissare i criteri di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, adeguandoli all'inflazione, la sentenza passa al merito delle questioni basate soprattutto sull'accusa di irragionevole scelta del legislatore e perciò con effetti discriminatori, di limitare l'adeguamento delle pensioni per le fasce medio alte.

Per i giudici che respingono queste considerazioni il congegno normativo in questione salvaguarda l'integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l'ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre come in passato) il trattamento minimo INPS, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione che in progressione inversa rispetto all'importo della pensione viene comunque applicata.

Va infatti riconosciuta una discrezionalità del legislatore, il quale può stabilire nel concreto le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili.

In conclusione, ogni limitazione dell'indicizzazione, è stata giustificata dalla Corte come rispettosa del principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. norma che non prescrive la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e 234/2020 della Corte medesima).

In definitiva, nel dichiarare le citate norme legittime, la Consulta non ha deciso alcun recupero delle somme non percepite dai pensionati esclusi dalla rivalutazione integrale dell'inflazione.







ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it















